COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL "BONUS BEBÈ"

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 19.11.2026

Codice Fiscale: 8500 2330 166 – Partita IVA 01328450 166 – Tel. 0345.81035 – CAP 24014 – uffici: Via Ing. Sante Calvi, 28
PEC : comune.piazzabrembana@pec.regione.lombardia.it

INDICE

TITOLO I - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL "BONUS BEBÈ"

Articolo 1 – Finalità dell'intervento e istituzione del Bonus
Articolo 2 – Requisiti di ammissione dei beneficiari
Articolo 3 – Entità del contributo e meccanismo di riparto proporzionale
Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Articolo 5 – Istruttoria, approvazione e liquidazione dei contributi
Articolo 6 – Disposizioni finali e controlli

TITOLO I - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL "BONUS BEBÈ"

ARTICOLO 1 - Finalità dell'intervento e istituzione del Bonus

1. Il Comune istituisce un intervento straordinario di welfare locale denominato "Bonus Bebè", volto a contrastare il calo demografico, sostenere la genitorialità e concorrere alle spese iniziali legate alla nascita, all'adozione o all'affidamento preadottivo di minori;
2. La misura mira contestualmente a valorizzare il radicamento e la stabilità delle famiglie sul territorio, supportando i nuclei familiari che mantengono una residenza continuativa nella comunità locale.

ARTICOLO 2 - Requisiti di ammissione dei beneficiari

1. Il contributo economico è concesso per ogni minore nato, adottato o inserito in affidamento preadottivo a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
2. L'accesso al beneficio non è vincolato a criteri di natura economica o alla presentazione dell'Attestazione ISEE;
3. Per l'ammissione al beneficio, alla data di presentazione della domanda, devono sussistere obbligatoriamente i seguenti requisiti:
   a) Il minore deve essere regolarmente iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune e deve coabitare stabilmente con il genitore richiedente;
   b) Almeno uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (ovvero il soggetto richiedente) deve essere residente nel territorio di questo Comune ininterrottamente da almeno 3 (tre) anni antecedenti la data di nascita o di formale ingresso in famiglia (adozione/affidamento) del minore;
   c) Il richiedente e il minore devono essere in possesso di regolare titolo di soggiorno, ove previsto dalla normativa vigente in materia di immigrazione.

ARTICOLO 3 - Entità del contributo e meccanismo di riparto proporzionale

1. Il contributo teorico spettante per ciascun minore è fissato in un tetto massimo di Euro 500,00. In caso di parti gemellari o adozioni/affidamenti plurimi contestuali, il contributo è riconosciuto per ciascun singolo minore, fermi restando i requisiti di cui all'Art. 2;
2. La misura opera a "budget chiuso". L'importo effettivo liquidato a ciascun nucleo familiare avente diritto non è fisso, ma è subordinato all'ammontare complessivo delle risorse stanziate annualmente nel Bilancio di Previsione dell'Ente e al numero totale di domande accolte al termine dell'anno solare;
3. Al termine dell'esercizio (31 dicembre), l'Ufficio competente verificherà le istanze ammesse:
   a) Qualora lo stanziamento complessivo risulti capiente rispetto alle domande approvate (fissate a Euro 500,00 cad.), a ciascun beneficiario verrà erogata la quota massima di Euro 500,00. Eventuali economie di spesa resteranno nelle casse dell'Ente;
   b) Qualora lo stanziamento complessivo risulti insufficiente a coprire la quota massima di Euro 500,00 per tutti gli aventi diritto, l'Ufficio procederà alla ripartizione proporzionale delle risorse disponibili, dividendo l'intero fondo stanziato per il numero di domande ammesse. L'importo pro capite verrà ridotto in egual misura per tutti i beneficiari, garantendo l'accesso al sussidio a tutte le famiglie idonee;
4. Il contributo economico di cui al presente regolamento ha natura di sussidio assistenziale straordinario per il sostegno alla natalità. Ai sensi della normativa fiscale vigente, l'importo liquidato è totalmente esente da imposizione fiscale e non è soggetto ad alcuna ritenuta alla fonte da parte del Comune. Tale somma non costituisce reddito imponibile, non concorre alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare e,

pertanto, non deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF). L'Ente non provvederà al rilascio di alcuna Certificazione Unica (CU) per il beneficio erogato."

ARTICOLO 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per l'accesso al "Bonus Bebè" deve essere presentata dal genitore in possesso del requisito di residenza triennale entro e non oltre il termine perentorio del 15 Dicembre dell'anno in cui si è verificato l'evento (nascita o ingresso del minore in famiglia);
2. Per gli eventi verificatisi **dal 1° gennaio al 15 dicembre compreso**, l'istanza deve essere trasmessa al protocollo **entro e non oltre il 15 dicembre** dell'anno di riferimento, **fermo restando il diritto del richiedente di integrare l'atto o l'estratto di nascita nei 10 giorni lavorativi successivi**. La mancata presentazione dell'istanza entro il 15 dicembre comporta la decadenza automatica dal diritto al contributo;
3. Per gli eventi verificatisi **dal 16 al 31 dicembre compreso**, la domanda dovrà essere presentata nell'anno solare successivo, con conseguente erogazione del contributo nell'anno medesimo.
4. La domanda deve essere compilata unicamente sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio del Servizio competente, sottoscritta dal genitore richiedente e trasmessa all'indirizzo PEC: comune.piazzabrembana@pec.regione.lombardia.it (si riceve mail anche da caselle di posta non certificata);
5. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
   a) Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
   b) Copia del codice fiscale del richiedente e del minore;
   c) Indicazione formale del codice IBAN del conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al genitore richiedente, sul quale effettuare l'accredito.

ARTICOLO 5 - Istruttoria, approvazione e liquidazione dei contributi

1. Successivamente alla scadenza del 15 dicembre, l'Ufficio Servizi Sociali esegue l'istruttoria di tutte le domande ricevute, verificando la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con particolare riferimento allo storico anagrafico della residenza del richiedente (minimo 3 anni ininterrotti);
2. All'esito dell'istruttoria, il Responsabile del Servizio competente adotta una Determinazione Gestionale entro il 31 Dicembre con la quale provvede a:
   a) Approvare l'elenco delle domande ammesse e l'elenco delle eventuali istanze escluse con le relative motivazioni;
   b) Applicare il piano di riparto delle risorse in base ai criteri descritti all'Art. 3, definendo l'importo esatto spettante pro capite;
   c) Impegnare la spesa sul relativo capitolo del Bilancio comunale,
3. L'effettiva erogazione e il pagamento del contributo sui conti correnti dei beneficiari, tramite emissione dei mandati di pagamento, avverranno nel corso del mese di gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 6 - Disposizioni finali e controlli

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli rigorosi sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai richiedenti. Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il beneficiario decade immediatamente dal diritto, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge vigenti in materia di procedimenti amministrativi e di ordinamento degli Enti Locali;
3. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.